

di Eva Rigonat

# A PROPOSITO DI AIE



*“L’Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2007 è breve, chiara negli obiettivi e nell’esposizione e dotata di strumenti applicativi intesi come schede e allegati a prima vista fruibili. Tutte doti non scontate nel quadro legislativo odierno.”*

**L**’anemia infettiva equina (AIE) è una malattia contemplata da tutte le legislazioni dei paesi nei quali gli equidi siano di una qualche importanza. L’OIE (Office International des Epizooties) quale organizzazione intergovernativa con obiettivo la trasparenza circa lo status sanitario degli animali nei paesi membri -a tutt’oggi 172 nel mondo tra cui gli Stati Uniti d’America, tutti i paesi del continente australiano oltre a buona parte del continente africano- contempla, nell’elenco delle malattie degli equidi soggette a notifica, anche l’AIE.

La Comunità Europea a sua volta ha legiferato in merito alle malattie sia per quanto attiene agli obblighi di notifica (\*) al suo interno (Dir. 82/894/CEE) che in merito ai controlli (Dir.

90/425/CEE), e, per quanto attiene al caso specifico degli equidi, in merito alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi con la Dir. 90/426/CEE, laddove per condizioni è da intendersi lo status sanitario del luogo di provenienza. La Dir. 426 infatti solo qualche volta si occupa di provvedimenti, mai di profilassi, mai di sorveglianza; argomenti questi per i quali ogni paese legifera per conto proprio.

Il recepimento di questa Dir. avviene in Italia con il DPR 243/94.

In merito all’AIE questo DPR, per effetto della gerarchia delle leggi, non vincola più la possibilità di movimentazione degli equidi all’obbligo, previsto dal precedente D.M. del 4/12/76: “profilassi dell’anemia infettiva degli equini”, di provenienza da una scuderia indenne da tale malattia e dichiarata tale in base ad un piano di sorveglianza e di profilassi contenuti, per l’appunto, nel D.M. del 1976.

La circolare N° 3 del 31/1/95: “profilassi delle malattie infettive degli equini con particolare riferimento alla sfera riproduttiva” e la nota 600.7/24461/37N/399 del 9/4/99 “movimentazione degli equidi nel territorio nazionale: DPR 243” dell’ 11/2/1994 del Ministero della Sanità, fugano ogni dubbio in merito a possibili interpretazioni, laddove chiariscono essere il DPR 243 la norma di riferimento per la movimentazione anche nazionale, in relazione allo stato sanitario per quanto riguarda l’AIE, indicando come superate le condizioni del DM del 76.

A partire dal 1994 dunque in Italia viene a mancare un piano nazionale obbligatorio di sorveglianza dell’AIE. Infatti l’esortazione intesa ad attuare piani di sorveglianza volontari contenuta nella circolare N° 3 in attesa di una nuova normativa nazionale, verrà seguita solamente da qualche Regione.

Nel 2006, con l’O.M. 14/11/06: “Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell’anemia infettiva degli equidi” il Ministero della Salute riprenderà l’argomento disponendo per l’appunto un piano di sorveglianza per il 2007 che deciderà poi di reiterare per il biennio 2008-2009 con l’O.M.18/12/2007: “Piano di sorveglianza nazionale per l’anemia infettiva degli equidi”.

Relativamente a quest’ultima O.M., e per gli obiettivi di queste pagine, si evidenzieranno solo alcuni aspetti ritenuti interessanti ed innovativi rimandando chi fosse interessato a particolari aspetti applicativi alla lettura dell’intero testo.

E, rimanendo in tema di lettura si evidenzia immediatamente come l’O.M. sia breve, chiara negli obiettivi e nell’esposizione e dotata di strumenti applicativi intesi come schede e allegati a prima vista fruibili. Tutte doti non scontate nel quadro legislativo odierno.

L’O.M. chiarisce fin da subito che l’obiettivo è ancora solo quello della sorveglianza, ossia della risposta al quesito: “in quant’acqua stiamo?” e che per rispondervi si dà due anni di tempo rimanendo valida fino al 2009. Obiettivi e tempi dati sembrano correttamente vincolare la possibilità di riuscita del piano di sorveglianza non solo del decollo dell’anagrafe equina ma anche ad un suo funzionamento. La consapevolezza del legame con l’anagrafe appare ancor più chiara laddove al richiamo delle corrette modalità di trascrizioni di esiti e prove, l’O.M. individua nel passaporto degli equidi il documento ufficiale su cui riportare tali dati e indica anche gli interventi da porre in atto in caso di inadempienze.

Nelle premesse il legislatore si premura di informare in merito all’analisi del rischio, citando le positività riscontrate nel 2007 e indicando, agli operatori/destinatari dell’O.M., come lo strumento efficace individuato per il raggiungimento dell’obiettivo sia ancora quello del loro operato reiterando lo strumento dell’O.M. Per quanto attiene agli articoli, fin dall’articolo 2 appare evidente lo sforzo compiuto, che si ritroverà lungo tutto il testo, di tenere conto, nelle modifiche di questa O.M. rispetto alla precedente, di quesiti posti dagli operatori e ai quali il Ministero della Salute aveva risposto con note di chiarimento facendo diventare queste note dettame cogente. Anche queste sono novità non scontate nel quadro legislativo odierno.

Rimangono invece ancora carenti le indicazioni relative alla vigilanza presso ippodromi, aste e concentramenti di equidi in forma temporanea (art.5) in nome di una generica analisi del rischio che sicuramente non potrà essere attuata se non in base a criteri di valutazione del tutto personali e diversi da ASL ad ASL. Maggiormente chiari invece rispetto alla precedente O.M. del 2006 i dettami in merito ai provvedimenti da adottare in caso di positività confermata. Utile lo strumento degli allegati C e D relativo il primo alle misure di biosicurezza, dettate finalmente da criteri oggettivi e definiti, e all’identificazione degli equidi infetti il secondo.

di Eva Rigonat

| PAESE DATA | ULTIMA CONFERMA | CASI DI POSITIVITÀ |
|------------|-----------------|--------------------|
| Romania    | 10/10/07        | 795                |
| Francia    | 3/12/07         | 10                 |
| Italia     | 21/12/07        | 299                |
| Germania   | 13/8/07         | 2                  |

dati ricavati dal sito dell'OEVR

*Al mantenimento in vita degli animali positivi conseguirà la permanenza di un elevato numero di focolai della malattia che, segnatamente, avvicinerà il nostro Paese ai Paesi (come la Romania) in cui l'AIE è dichiarata endemica; ciò, da un lato ci allontanerà dall'Europa ed dall'altro impegnerà pesantemente i Servizi Veterinari Pubblici in una vigilanza, richiamata chiaramente dall'O.M. su quelli che, di fatto, si presentano come focolai aperti.*

A conclusione di questo articolo si richiama la validità della nota del Min Sal 6964/148 del 3/7/07: “esecuzione esami di laboratorio per l'anemia infettiva degli equidi-movimentazione di equidi tra Stati Membri” che chiarisce tra l'altro come gli equidi movimentati nell'ambito dell'Unione Europea, anche verso l'Italia, a qualsiasi fine, siano tenuti al rispetto della sola Dir.90/426/CEE e non debbano essere sottoposti all'esecuzione obbligatoria di esami per l'AIE, mentre cavalli anche di cittadini stranieri, che per un qualunque motivo dovessero permanere a lungo in Italia, devono essere sottoposti agli accertamenti per l'AIE come da O.M. 14/11/06. Il fatto che la nota si riferisse alla precedente OM non ne invalida il ragionamento sicuramente sovrapponibile alla situazione odierna. •

(\*) *notifica: atto amministrativo obbligatorio (nel diritto sanitario) che non comporta necessariamente, a differenza della denuncia, l'adozione di provvedimenti*

